

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
sezione di Cosenza / delegazione di San Marco Argentano
COMUNICATO N. 3

Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet:
<http://www.delegazioneuicisanmarcoargentano.it>

OGGETTO: Importi anno 2025 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Care amiche, cari amici,

con circolare n. 23 del 28 gennaio 2025 l'INPS ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l'anno 2025.

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2025: in via provvisoria sono aumentati i limiti reddituali del +1,60 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV del +0,80 per cento mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento vengono incrementati del +4,49 per cento.

Il rinnovo delle prestazioni assistenziali è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d'invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l'anno 2025, ex DM del 15 novembre 2024, GU n. 278 del 27/11/2024); dall'altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro.

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 19.772,50

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN e per i ciechi parziali ventesimali minorenni e maggiorenni: euro 336,00

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 363,37

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 1.022,44*

Indennità speciale per ciechi parziali: euro 229,30*

(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 9.506,10

Assegno a vita a esaurimento: euro 249,38

Nota bene: in assenza di specifica, l'INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione e indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 19.772,50

Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 336,00

Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

Indennità di comunicazione per sordi: euro 267,83

Pensione e indennità per invalidi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 19.772,50

Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 336,00.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 542,02.

Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l'invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all'INPS, perché venga sospesa l'erogazione dell'accompagnamento. Lo prevede l'art. 1, comma 3, della legge n. 18/1980, che parla testualmente di esclusione dall'indennità per gli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto". La sospensione dell'indennità di accompagnamento non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN, nei confronti dei quali opera solo una riduzione della pensione.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 542,02

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all'assegno di assistenza per l'invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.771,35

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 336,00

Nota Bene: l'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l'invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì "non vedenti", ma non "ciechi civili".

*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l'assegno mensile per invalidità parziale si trasformano in assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile base, CD. "AS" (INPS, circolare n. 23/2025, par. 11.3 "Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale", p. 18).

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 19.772,50

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.771,35

Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: euro 438,71, maggiorabile sino a euro 538,69 con gli aumenti ex art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999.

Nota Bene: bisogna distinguere due casi:

1) Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):

in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e, quindi, soltanto ai redditi personali (e non anche a quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).

2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:

Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all'assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 7.002,97 se soli; euro 14.005,94 se coniugati).

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.771,35

Indennità di frequenza: euro 336,00

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell'indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all'INPS, perché venga sospesa l'erogazione dell'indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L'indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l'invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì "non vedenti", ma non "ciechi civili".

Nota Bene: l'indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l'asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l'erogazione dell'indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all'indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

Richiamiamo l'attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili

Aumento della pensione INVCIV previsto dall'art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000- Finanziaria 2001 (Allegato INPS, p. 42)

Requisiti richiesti:

a. status visivo: cecità parziale e assoluta

b. età minima: non è previsto alcun limite di età (resta inteso che, al compimento dei 70 anni, per i ciechi parziali indigenti scatta l'Incremento al milione")

c. limite reddito: se assicurato è solo, euro 7.137,26, mentre se l'assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.981,46;

d) aumento di euro 10,33 al mese.

Aumento al cd. "Incremento al milione" per le pensioni di ciechi civili assoluti, invalidi civili totali e sordi (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020). (circ. INPS n. 23/2025, Allegato INPS, pp. 25 e 43)

Importo della pensione "incrementata": 747,84 euro al mese.

Ricordiamo che i limiti reddituali per le maggiorazioni sociali si calcolano in modo differente e più restrittivo. Ad esempio, l'assicurato cieco assoluto a partire dai 18 anni (e il cieco parziale a partire dal 70esimo anno di età), può richiedere l'incremento al milione della pensione di cecità (appunto, per il 2025, fino a euro 747,84), qualora il suo reddito personale lordo non superi euro 9.721,92; se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 16.724,89*

(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Concorre al calcolo reddituale, invece, lo stesso importo della pensione di cecità.

Al riguardo, come ogni anno, abbiamo simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati, che danno diritto all'incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.

In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l'interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall'INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV. Nota bene: Nonostante i meccanismi dell'INPS, che dovrebbero garantire in automatico il pagamento delle maggiorazioni sociali laddove spettanti, è bene sapere che, in caso di disallineamento è necessario presentare all'Ente previdenziale la domanda di ricostituzione reddituale per altro, avendo premura di allegare un AP70 ex novo, che sia debitamente compilato nei redditi "altri" percepiti sia dal titolare della prestazione cat. INVCIV, che dal coniuge. In assenza di redditi diversi da quelli da Casellario pensioni, oltre

all'AP70 si consiglia di esibire all'INPS anche una dichiarazione dell'interessato, a mezzo della quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di non percepire altri redditi, oltre a quelli già conosciuti all'INPS.

Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 23/2025, par. 11.1).

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell'anno 2024, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Vive cordialità.

Mario Barbuto- Presidente Nazionale

Si allegano (con l'evidenza delle parti di maggior interesse per l'UICI):

1. circolare INPS n. 23 del 28/1/2025
2. Decreto interministeriale 15 novembre 2024 (Allegato 1 alla circolare INPS)
3. tabella INPS, con il rinnovo pensioni 2025 (e indicazioni delle corrispondenti fasce Cat. INVCIV) (Allegato 2 alla circolare INPS)
4. "Foglio di lavoro" con la sintesi degli importi Cat. INVCIV messo a disposizione delle Sezioni UICI, per una rapida consultazione nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana all'utenza.
5. Schema riepilogativo UICI, con l'evidenza delle principali maggiorazioni sociali per ciechi civili

LAPR (EC/ec)

S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\CIRCOLARI AL EC\IMPORTI PROVVIDENZE\2025\COMUNICATO UICI PENSIONI E INDENNITÀ INVCIV 2025.DOC

Comunicazione rinoltrata dalla delegazione U.I.C.I. di San Marco Argentano

<http://www.delegazioneuicisanmarcoargentano.it>

facsimile all'originale, della sede nazionale dell'U.I.C.i.

<http://www.uiciechi.it>

Pagina facebook:

<https://www.facebook.com/NewsDelegazioneUici/>

uici sound / radio scalo san marco su amazon:

<https://www.amazon.it/dp/BOBX6LLM5R>

Cordiali saluti..

Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito Delegazione di San Marco Argentano:

<https://www.delegazioneuicisanmarcoargentano.it/servizio-civile-universale.html>

Via e-mail all'indirizzo: info@[delegazioneuicisanmarcoargentano.it](mailto:info@delegazioneuicisanmarcoargentano.it)

O telefonicamente al: 3420118119

Buona giornata a tutti.

Il responsabile (OLP)

Salvatore Vainieri